

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

## **1) OGGETTO**

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in denaro, denominati di seguito semplicemente contributi, a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni rientranti nelle finalità istituzionalmente previste dagli statuti dei soggetti di cui al precedente capoverso.

## **2) AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento non si applica:

- A) alla concessione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
- B) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- C) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultrannuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- D) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina;
- E) alla concessione del patrocinio comunale.

## **3) FINALITA'**

Il comune può disporre la concessione di contributi qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative, alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

## **4) CRITERI PER L'EROGAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:
  - 1) al perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
  - 2) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  - 3) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
- b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- 1) al sostegno di altri enti pubblici o privati;
- 2) al contributo richiesto rispetto alla spesa preventivata;
- 3) alla capacità economica del richiedente.

In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore al 90% delle spese sostenute, al netto da altre entrate (90% del disavanzo economico).

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione.

## **5) PRESENTAZIONE ISTANZA**

Le associazioni e gli altri organismi privati possono chiedere al Comune contributi esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e scaricabile gratuitamente dal sito istituzionale dell'ente, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

1. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, dal dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
3. atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
4. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
5. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
6. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

## **6) CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento è disposta motivatamente dalla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'impegno di spesa e la liquidazione del contributo sono disposti dal Responsabile del servizio competente il quale provvede a seguito di presentazione delle pezze giustificative documentanti le spese effettivamente sostenute.

Per importi inferiori ad euro 100,00 è consentito procedere alla liquidazione del contributo previa presentazione di autodichiarazione da parte del richiedente dalla quale si evincano le spese sostenute., E' fatta salva la facoltà dell'ente di procedere all'effettuazione degli opportuni controlli mediante richiesta di esibizione della documentazione atta a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese.

## **7) PUBBLICITA'**

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Teolo mediante l'apposizione del logo comunale e la sottostante dicitura "iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Teolo".

## **8) DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione Consiliare che lo approva ed abroga il regolamento approvato con deliberazione di C.C n. 31 del 14.05.1992.